

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
Sentenza 27.11.2001 nelle cause riunite C-285/99 e C-286/99

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 novembre 2001, nelle cause riunite C-285/99 e C-286/99 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato): Impresa Lombardini SpA (Impresa Generale di Costruzioni contro ANAS (Ente nazionale per le strade, Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA (C-285/99), e tra Impresa Ing. Mantovani SpA e ANAS (Ente nazionale per le strade, Ditta Paolo Bregoli (C-286/99), con l'intervento di: Coopsette Soc. coop. arl (C-286/99) ¹

("Direttiva 93/37/CEE (Appalti pubblici di lavori (Aggiudicazione degli appalti (Offerte anormalmente basse (Modalità di giustificazione e di esclusione applicate in uno Stato membro (Obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice in base al diritto comunitario")

Lingua processuale: l'italiano

Nelle cause riunite C-285/99 e C-286/99, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE dal Consiglio di Stato nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Impresa Lombardini SpA (Impresa Generale di Costruzioni contro ANAS (Ente nazionale per le strade, Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA (C-285/99), e tra Impresa Ing. Mantovani SpA e ANAS (Ente nazionale per le strade, Ditta Paolo Bregoli (C-286/99), con l'intervento di: Coopsette Soc. coop. arl (C-286/99), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 30, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 27 novembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 30, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, deve essere interpretato nel modo seguente:

(Esso si oppone alla normativa e alla prassi amministrativa di uno Stato membro che consentono all'amministrazione aggiudicatrice di respingere come anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia, tenendo conto unicamente delle giustificazioni dei prezzi proposti, relativi ad almeno il 75% dell'importo posto a base d'asta menzionato nel bando di gara, che gli offerenti erano tenuti ad allegare alla loro offerta, senza concedere a questi ultimi la possibilità di far valere il loro punto di vista, dopo l'apertura delle buste, sugli elementi di prezzo offerti che hanno dato luogo a sospetti.

(Esso si oppone anche alla normativa ed alla prassi amministrativa di uno Stato membro che impongono all'amministrazione aggiudicatrice di prendere in considerazione, ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse, solamente le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione di giustificazioni relative a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.

(Per contro esso non si oppone, in via di principio, nella misura in cui tutti i requisiti che impone siano per il resto soddisfatti e gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 93/37 non siano pregiudicati, alla normativa ed alla prassi amministrativa di uno Stato membro che, in materia di determinazione delle offerte anormalmente basse e di verifica di queste offerte, da un lato, obbligano tutti gli offerenti, a pena di esclusione della loro partecipazione all'appalto, ad allegare alla loro offerta giustificazioni dei prezzi proposti relativi ad almeno il 75% dell'importo posto a base d'asta, e, dall'altro, applicano un metodo di calcolo della soglia di anomalia basato sulla media dell'insieme delle offerte ricevute per l'aggiudicazione di cui trattasi, di modo che gli offerenti non sono in grado di conoscere tale soglia al momento del deposito del loro fascicolo, dovendo tuttavia il risultato al quale porta l'applicazione di tale metodo di calcolo essere riesaminato dall'amministrazione aggiudicatrice.